



CITES CoP20: le novità principali nel settore della flora

In occasione della 20ª Conferenza degli Stati contraenti della CITES (CoP20), svoltasi a Samarcanda, Uzbekistan, dal 24 novembre al 5 dicembre 2025, sono state adottate 38 delle 51 richieste di modifica agli allegati CITES. Le decisioni della Conferenza CITES entrano in vigore solitamente dopo 90 giorni, ma devono essere recepite anche nelle legislazioni nazionali. In Svizzera entreranno in vigore il 1º maggio 2026. Nel nostro Paese alcune di queste decisioni possono avere conseguenze dirette su importatori, commercianti o privati (ad es. fabbricanti di strumenti musicali, musicisti ecc.). Illustriamo di seguito le modifiche principali che interessano il settore della flora.

L'elenco completo delle modifiche apportate agli allegati in occasione della CoP20 è disponibile al seguente link:

[Notification to the Parties 2026](#)

Acquisto, vendita e alienazione all'interno della Svizzera

Tutte le specie riportate negli allegati CITES sono soggette in Svizzera all'obbligo della prova ai sensi della [legge federale CITES](#):

Art. 10 Obbligo della prova

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

² Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi (art. 11 LF-CITES).

Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali

¹ Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

² Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

³ Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–III CITES.

Importazione, transito ed esportazione

L'importazione, il transito o l'esportazione di specie elencate negli allegati CITES sono soggetti alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 LF-CITES.

Generi o specie vegetali inserite ex novo nell'allegato I o II CITES:

Genere o specie vegetale	Aggiunta	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<p><i>Aloe bergeriana</i> <i>Aloe jeppeae</i> <i>Aloe subspicata</i> <i>Aloe welwitschii</i></p>	<p>Inserite ex novo nel genere <i>Aloe</i> spp. nell'allegato II. Queste quattro specie erano originariamente elencate nel genere <i>Chortolirion</i> (non-CITES).</p>	<p>Sono trattate come <i>Aloe</i> spp. È interessato soprattutto il commercio di piante ornamentali.</p>	<p>Per gli esemplari vivi prelevati dall'ambiente selvatico (fonte «W») è necessaria un'autorizzazione d'importazione dell'USAV nonché un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Il controllo fisico costa CHF 60.-.</p> <p>Gli esemplari riprodotti artificialmente non necessitano di un'autorizzazione d'importazione dell'USAV, ma di un'autorizzazione di (ri)esportazione del Paese di provenienza. Il controllo costa CHF 30.-.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<p><i>Anacampseros quinaria</i> (nome precedente <i>Avonia quinaria</i>)</p>	<p>Specie ora trasferita dall'allegato II all'allegato I.</p>	<p>Commercio di piante ornamentali, oggetti da collezione.</p>	<p>Per gli esemplari vivi prelevati dall'ambiente selvatico (fonte «W») per scopi non commerciali ed esemplari riprodotti artificialmente con fonte «D» o «A» per scopi commerciali, è necessaria un'autorizzazione d'importazione dell'USAV nonché un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Il controllo fisico costa CHF 60.-.</p> <p>Gli esemplari riprodotti artificialmente non necessitano di un'autorizzazione d'importazione dell'USAV, ma di un'autorizzazione di (ri)esportazione del Paese di provenienza. Il controllo costa CHF 30.-.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<p><i>Beaucarnea hookeri</i> e <i>B. glassiana</i></p>	<p>Inserite ex novo nel genere <i>Beaucarnea</i> spp.</p>	<p>Non rilevante per la Svizzera per via di una riserva.</p>		

<p>Commiphora wightii</p> <p>bdellio, guggul</p>	<p>Nuova voce inserita nell'allegato II e nuova annotazione #19: estratti (comprese resine, gomme e oli essenziali), esclusi i seguenti prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio: compresse, capsule, pillole, profumi, cosmetici, soluzioni, emulsioni o sospensioni (come oli infusi, idrolati, tinture) e bastoncini e coni di incenso lavorati).</p>	<p>Per i seguenti prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio non sono più richiesti documenti CITES: compresse, capsule, pillole, profumi, cosmetici, soluzioni, emulsioni o sospensioni (come oli infusi, idrolati, tinture) e bastoncini e coni di incenso lavorati).</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante e gli esemplari da esse derivati devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa CHF 60.-.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<p>Euphorbia bupleurifolia</p>	<p>Specie ora trasferita dall'allegato II all'allegato I.</p>	<p>Commercio di piante ornamentali, oggetti da collezione.</p>	<p>Per gli esemplari vivi prelevati dall'ambiente selvatico (fonte «W») per scopi non commerciali ed esemplari riprodotti artificialmente con fonte «D» o «A» per scopi commerciali, è necessaria un'autorizzazione d'importazione dell'USAV nonché un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Il controllo fisico costa CHF 60.-.</p> <p>Gli esemplari riprodotti artificialmente non necessitano di un'autorizzazione d'importazione dell'USAV, ma di un'autorizzazione di (ri)esportazione del Paese di provenienza. Il controllo costa CHF 30.-.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<p>Jubaea chilensis</p> <p>Palma da vino cilena</p>	<p>Elencata direttamente nell'allegato I.</p>	<p>Commercio come pianta ornamentale, semi, succo.</p>	<p>Per gli esemplari vivi prelevati dall'ambiente selvatico (fonte «W») per scopi non commerciali ed esemplari riprodotti artificialmente con fonte «D» o «A» per scopi commerciali, così come per parti e prodotti, è necessaria un'autorizzazione d'importazione dell'USAV nonché un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Il controllo fisico costa CHF 60.-.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>

<p>Podocarpus parlatoresi</p>	<p>Specie ora trasferita dall'allegato I all'allegato II.</p> <p>Quota pari a zero: È stata fissata una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.</p>		<p>I certificati con fonte «W» e scopo «T» non possono essere accettati, in quanto è prevista una quota pari a zero per gli esemplari selvatici per scopi commerciali.</p> <p>Per gli esemplari riprodotti artificialmente con fonte «A» non è necessaria un'autorizzazione d'importazione dell'USAV, ma una un'autorizzazione di (ri)esportazione del Paese di provenienza. Il controllo costa CHF 30.-.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
--------------------------------------	---	--	---	--

Modifiche alle annotazioni:

Genere o specie vegetale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<p>Aloe ferox e Euphorbia antisyphilitica #4 f)</p>	<p>Modifica dell'annotazione #4, paragrafo f, (la formulazione è stata adattata all'ortografia generale utilizzata per annotazioni simili): <i>designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio di Aloe ferox ed Euphorbia antisyphilitica.</i></p>		
<p>Paubrasilia echinata</p>	<p>L'annotazione #10 è stata deguata. Richiedono documenti CITES tutte le parti e i prodotti, ad eccezione degli strumenti musicali finiti, delle parti finite e degli accessori di strumenti musicali, destinati esclusivamente a scopi non commerciali per rappresentazioni a pagamento e non, uso personale, mostre, prestiti, concorsi, scopi didattici, perizie o riparazioni, a condizione che ciò non comporti un cambio di proprietà e che il trasporto non sia finalizzato alla vendita, all'alienazione o allo smaltimento dell'esemplare al di fuori del Paese in cui soggiorna abitualmente il proprietario.</p> <p>Quota pari a zero:</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante devono essere sottoposte a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa CHF 60.-.</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione dell'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p> <p>Le riesportazioni di strumenti musicali finiti e di parti e accessori finiti di strumenti musicali non sono soggette alle disposizioni CITES, tranne in caso di vendita, scopo «T».</p>

	<p><i>È stata fissata una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.</i></p>	<p>Le importazioni di strumenti musicali finiti e di parti e accessori finiti di strumenti musicali non sono soggette alle disposizioni CITES, tranne in caso di vendita, scopo «T».</p>	
--	---	---	--

Modifiche nella nomenclatura:

Specie, generi o famiglie interessate	Importante
Anacampserotaceae	<p>CoP20 Doc. 110 Allegato 4 (tabella Excel): La famiglia Portulacaceae diventa la famiglia Anacampserotaceae</p>
Anacampseros quinaria	<p><i>Avonia quinaria</i> nell'allegato I diventa <i>Anacampseros quinaria</i></p>
<p>Anacampseros spp. (incluso il genere <i>Avonia</i> spp., tranne la specie nell'allegato I)</p> <p>Famiglia Anacampserotaceae</p>	<p>CoP20 Doc.110 Allegato 4 (tabella Excel): Allegato II: aggiunta della voce Anacampserotaceae e spostamento dell'elenco dei generi <i>Anacampseros</i> spp. e <i>Avonia</i> spp. in questa famiglia. Unione dei generi: il genere <i>Avonia</i> è ora incluso nel genere <i>Anacampseros</i>. Le due voci relative al genere dell'allegato II sono state aggiornate come segue: <i>Anacampseros</i> spp. #4 (incluso il genere <i>Avonia</i> spp., esclusa la specie nell'allegato I). Questo riguarda le specie seguenti: <i>Avonia albissima</i> <i>Avonia dinteri</i> <i>Avonia herreana</i> <i>Avonia mallei G.Will.</i> <i>Avonia papyracea</i> <i>Avonia quinaria</i> <i>Avonia recurvata</i> <i>Avonia rhodesica</i> <i>Avonia ruschii</i> <i>Avonia ustulata</i></p>
<p><i>Aloe compressa</i> (include vars. <i>paucituberculata</i> e <i>eschistophila</i>) Allegato I</p>	<p>CoP20 Doc.110 Allegato 4 (tabella Excel): Ripartizione delle specie: <i>Aloe compressa</i> var. <i>rugosquamosa</i> è ora considerata un taxon accettato a livello di specie con il nome <i>Aloe rugosquamosa</i>. Allegato I: la menzione di «var. <i>rugosquamosa</i>» in <i>Aloe compressa</i> è stata stralciata e <i>Aloe rugosquamosa</i> è stata elencata separatamente nell'allegato I.</p>

Genere <i>Aloidendron</i> spp.	CoP20 Doc.110 Allegato 4 (tabella Excel): Separazione dei generi: le aloe ad albero sono ora riconosciute nel genere <i>Aloidendron</i> . Allegato I: la specie <i>Aloe pillansii</i> è stata rinominata <i>Aloidendron pillansii</i> .
Genere <i>Aloestrela</i> spp.	CoP20 Doc.110 Allegato 4 (tabella Excel): Separazione dei generi: la specie <i>Aloe suzannae</i> è ora riconosciuta nel genere <i>Aloestrela</i> . Allegato I: la specie <i>Aloe suzannae</i> è stata rinominata <i>Aloestrela suzannae</i> .
Genere <i>Aloiampelos</i> spp.	CoP20 Doc.110 Allegato 4 (tabella Excel): Le aloe a ventaglio sono ora riconosciute nel genere <i>Aloiampelos</i> . Allegato II: è stata aggiunta una voce per il genere <i>Aloiampelos</i> spp. Questo riguarda: <i>Aloe ciliaris</i> <i>Aloe commixta</i> <i>Aloe decumbens</i> <i>Aloe gracilis</i> <i>Aloe juddii</i> <i>Aloe striatula</i> <i>Aloe tenuior</i>
Genere <i>Aristaloe</i> spp.	CoP20 Doc.110 Allegato 4 (tabella Excel): Separazione dei generi: la specie <i>Aloe aristata</i> è ora riconosciuta nel genere <i>Aristaloe</i> . Nell'allegato II è stato aggiunto il genere <i>Aristaloe</i> spp.
Genere <i>Gonialoe</i> spp.	CoP20 Doc. 110 Allegato 4 (tabella Excel): Separazione dei generi: le aloe variegata sono ora riconosciute nel genere <i>Gonialoe</i> . Nell'allegato II è stato aggiunto il genere <i>Gonialoe</i> spp. Questo riguarda: <i>Aloe dinteri</i> <i>Aloe sladeniana</i> <i>Aloe variegata</i>
Genere <i>Kumara</i> spp.	CoP20 Doc. 110 Allegato 4 (tabella Excel): Separazione dei generi: le aloe a ventaglio sono ora riconosciute nel genere <i>Kumara</i> . Nell'allegato II è stato aggiunto il genere <i>Kumara</i> spp. Questo riguarda: <i>Aloe haemanthifolia</i> <i>Aloe plicatilis</i>
<i>Nardostachis jatamansi</i>	Nuovo nome, nome precedente <i>Nardosatchy grandiflora</i>